



I DIRITTI DEI LAVORATORI E DELLE LAVORATRICI AL TEMPO DEL CORONAVIRUS

All'emergenza pandemica si è risposto con numerosi provvedimenti che hanno prima ridotto ed ora ("fase 2") prevedono una ripresa graduale delle attività produttive.

Il DPCM 26.04.2020, da ultimo, ha innestato sulle norme vigenti in tema di sicurezza e igiene del lavoro, delle "raccomandazioni" contenute nei protocolli tra le parti sociali (da ultimo quello del 24.04.2020).

Queste raccomandazioni costituiscono ora delle prescrizioni generalizzate per tutti i datori di lavoro. La maggior parte di queste, pur se configurate appositamente per ridurre i rischi nei luoghi di lavoro dovuti a un rischio non produttivo, proveniente dall'esterno, costituito dalla contagiosità tra persone, non affermano dei principi diversi da quelli già vigenti. Allo stesso modo **le prescrizioni anti-Covid non modificano i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici.**

E' opportuno ricordare che i principali diritti dei lavoratori e delle lavoratrici sono contenute in tre norme in attuazione dei principi costituzionali:

- **L'art. 2087 del Codice Civile** che afferma il generale "debito" di sicurezza che il datore di lavoro ha nei confronti del singolo lavoratore/lavoratrice¹;
- **L'art. 9 dello Statuto dei diritti dei lavoratori** che sancisce il diritto a intervenire direttamente per la tutela della propria salute nei luoghi di lavoro², i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza sono una attuazione, non esclusiva, di tale principio:

¹ *L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.*

² *I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.*

- **Il decreto legislativo 81 del 9.04.2008** detto “*Testo unico delle leggi sulla sicurezza e l’igiene del lavoro*”.³

Vi sono ulteriori norme specifiche, per temi particolari (macchine, sostanze chimiche ecc) e per situazioni contrattuali diverse (lavoro distaccato, somministrato, autonomo ecc), ma il Dlgs 81/2008 contiene tutte le risposte ai temi che trattiamo in questo vademecum.

Va subito ricordato che se la normativa sulla sicurezza sul lavoro italiana può essere considerata tra le migliori d’Europa, anche perché non è stata una concessione ma il risultato dei conflitti sociali in particolare degli anni ’70, l’enunciazione di buoni contenuti è una condizione necessaria ma non sufficiente per la loro attuazione : servono strumenti per la loro esigibilità. E per questo non può bastare un apparato di vigilanza, peraltro in Italia frammentato su diversi enti centrali e regionali come pure con un numero di operatori inadeguato e in costante diminuzione, **ma è indispensabile l’autotutela dei lavoratori e delle lavoratrici ovvero la loro organizzazione per esigere l’attuazione delle norme nei singoli luoghi di lavoro.**

Per noi è inoltre chiaro (ma forse non lo è per altri) che quasi tutti i contenuti dei protocolli tra le parti sociali riguardano attuazioni di prescrizioni del dlgs 81/2008 per affrontare il particolare rischio pandemico nei luoghi di lavoro, pertanto trovano una risposta anche di tipo sanzionatorio nel testo unico sulla sicurezza.

E’ questo anche il caso dei provvedimenti anti-Covid, non basta che la loro mancata attuazione possa determinare una sanzione a fronte di un accertamento degli organi di controllo⁴ ma occorre che siano i lavoratori e le lavoratrici a promuovere i propri diritti, ne va letteralmente della propria salute.

³ E’ utile ricordare la definizione di due principi contenuti in questa norma : la prevenzione e la salute. «*prevenzione*»: *il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno;* «*salute*»: *stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermità;*

⁴⁴ Aspetto cui non giovano i possibili conflitti di competenza tra Prefetti, Regioni e ASL/ATS da un lato e le diverse forze di polizia e i tecnici della prevenzione dall’altro come pure la discussione se l’unico provvedimento adottabile sia la sospensione della attività per 5 giorni o siano le procedure e le sanzioni, di valenza penale, previste dal Dlgs 81/2008 o un mix tra le due.

LA SICUREZZA SUL LAVORO, I TUOI DOVERI E I TUOI DIRITTI

UN “RIPASSO” GENERALE

E' opportuno ricordare alcuni aspetti generali come segue.

Ricordati sempre i tuoi doveri generali per te e nei confronti dei tuoi colleghi (art. 20 dlgs 81/2008):

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

Per questo non sottovalutare mai le attività di informazione e formazione, anzi pretendi che vengano svolte in modo completo e frequentemente, anche se ti ritieni esperto per esperienza lavorativa: **se il tuo datore di lavoro ti ha formato e istruito correttamente** e non segui tali indicazioni adottando quelli che sono definiti *“comportamenti abnormi o imprevedibili”* oltre a provocare un infortunio a te stesso o a un collega puoi essere chiamato a risponderne.

In particolare (art. 20 dlgs 81/2008) :

- osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; se non ti sembrano idonee contestale tramite il RLS, in primo luogo;
- utilizza correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e le miscele pericolose, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizza in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a tua disposizione;
- segnala immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze delle attrezzature o dei dispositivi di protezione nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di tua competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza tua o di altri lavoratori;
- partecipa ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro e pretendi che siano svolti con contenuti e modalità utili nelle condizioni concrete del lavoro;
- sottoponiti ai controlli sanitari disposti dal medico competente (in caso di necessità puoi ricorrere alla ASL/ATS competente). Tramite il RLS puoi richiederne la modifica.

Se sei un lavoratore di un appalto o subappalto, come pure un lavoratore autonomo, devi essere dotato di tesserino di riconoscimento con i tuoi dati, la foto e l'indicazione della ditta per cui lavori, il tesserino devi portarlo sempre con te.

La giurisprudenza considera questi doveri come una forma di “*collaborazione*” del lavoratore con il datore di lavoro. E' una collaborazione che arriva dopo la piena attuazione degli obblighi in capo al datore di lavoro sulle quali va costruito il confronto tra lavoratori e datori di lavoro al fine di migliorare le condizioni di sicurezza di tutti.

Vi sono ulteriori diritti che ti devono essere riconosciuti, dopo che il datore di lavoro ha attuato correttamente i doveri di sicurezza, generali e specifici, che il datore di lavoro, il dirigente e il preposto, devono garantire in ogni condizione lavorativa e per tutti i rischi presenti nei luoghi di lavoro (anche quelli che arrivano dall'esterno) .

Il primo di questo è **il diritto di rifiutarti di esporti ad attività insicure e con evidente rischio immediato per la sicurezza** (art. 44 dlgs 81/2008).

Hai diritto, oltre all'intervento diretto tramite segnalazioni e richieste, al controllo delle misure di sicurezza e al loro miglioramento tramite il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) aziendale (obbligatorio nelle aziende con più di 15 dipendenti) o territoriale (RLST). E' importante sceglierlo bene e deve essere in grado di porsi al centro del rapporto tra singoli e gruppi di lavoratori da un lato, datore di lavoro, RSPP e medico competente dall'altro.

Diversi contratti non prevedono l'obbligo di elezione tra i lavoratori ma la sua scelta da parte dei sindacati, inutile dire che siamo per l'elezione diretta del RLS in tutti i luoghi di lavoro.

Se per qualunque motivo non viene eletto/designato pretendi di conoscere chi sia quello territoriale e come prendere contatto per poter attivarlo all'esigenza.

Molti problemi e possibili conflitti possono essere risolti dalla presenza e dalla azione di RLS affidabili che godono (e meritano) la fiducia dei lavoratori, non si può contare esclusivamente sull'intervento esterno dei servizi di prevenzione delle ASL/ATS che, nella migliore delle situazioni, elimineranno le violazioni palesi delle norme ma questo non è detto che sia sufficiente.

Ricordati che di fronte a richieste di attività che ti mettono in evidente pericolo hai due strade :

- 1) **rifiutarti di svolgere l'attività** (la macchina è pericolosa, non ti vengono dati i dispositivi di protezione, ti viene richiesto di togliere delle protezioni alle macchine o altri dispositivi). L'art. 44 del dlgs 81/2008 contiene una tutela : *Il*

lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.

- 2) Se non te la senti di rifiutarti segnala al RLS o, in assenza o inaffidabilità di questo, cerca di avere dei testimoni affidabili e segnala il prima possibile per iscritto al RSPP l'evento riservandoti di segnalarlo anche al Servizio di Prevenzione della ASL/ATS anche tramite le rappresentanze sindacali.
- 3) In tutti i casi non agire di tua volontà, pensando di fare un favore alla azienda, mettendoti a rischio o inventandoti modalità lavorative. Di fronte a una situazione non conosciuta o comunque evidentemente rischiosa fermati e chiedi indicazioni al preposto badando bene che vi siano testimoni presenti. In caso contrario oltre all'infortunio l'azienda cercherà in ogni modo di darti la colpa dell'evento.

I PROVVEDIMENTI ANTI-COVID E I DIRITTI DEI LAVORATORI E DELLE LAVORATRICI

Proviamo ora a presentare i principali provvedimenti anticovid e valutarli sotto il profilo dei diritti e dei doveri dei lavoratori schematizzando i temi in forma di tabelle.

IL COMITATO ANTI-COVID AZIENDALE

Obbligo del datore di lavoro previsto dai protocolli : Costituire un Comitato Anticovid in ogni azienda per l'applicazione del protocollo anti-covid con la presenza del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), del Medico Competente, del RSL e delle rappresentanze sindacali.
I tuoi diritti : Esigerne la costituzione e parteciparvi mediante gli RLS e le rappresentanze sindacali Avere copia o comunque disponibilità delle decisioni e delle iniziative previste dal Comitato Se non è costituito quello aziendale e non ti vengono date informazioni per quello territoriale hai diritto a segnalarne la mancanza al Prefetto e alla competente ASL/ATS. Chiedi tramite il RLS l'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi aziendale
Ricordati di attuare le misure indicate dal comitato
Note/consigli Dove non fosse istituito il comitato aziendale "per particolare tipologia di impresa e per il sistema di relazioni sindacali" va istituito il Comitato Territoriale composto dagli Organi Paritetici, RLSTerritoriali e rappresentanti delle parti sociali. In questo caso chiedere conto dell'esistenza di questo Comitato Territoriale e richiedere ogni informazione utile in caso necessiti prendere contatto. Se ritieni vi siano delle mancanze segnala al RLS, ove esistente, o alle rappresentanze sindacali aziendali o territoriali di tua fiducia. E' indispensabile che il comitato si riunisca periodicamente per aggiornare le misure e verificare la loro attuazione ed efficacia analogamente alla riunione periodica già prevista dalle norme vigenti.

INFORMAZIONE DEI LAVORATORI

Obbligo del datore di lavoro previsto dai protocolli : L'azienda deve informare tutti i lavoratori delle disposizioni delle autorità mediante affissione o consegnando depliant informativi
I tuoi diritti : I lavoratori devono essere informati – anche mediante affissioni/depliant – delle disposizioni in atto. Inoltre devono essere informati sulle misure adottate dalla impresa (dal Comitato) ed in particolare sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale
Ricordati di attuare le misure contenute nelle informazioni ricevute
Note/consigli Pretendi indicazioni scritte. Se ritieni vi siano delle mancanze segnala al RLS, ove esistente, o alle rappresentanze sindacali aziendali o territoriali di tua fiducia

MODALITA' DI ACCESSO IN AZIENDA

Obbligo del datore di lavoro previsto dai protocolli : Non far accedere al lavoro lavoratori positivi o a rischio (contatti con soggetti positivi a Covid-19 negli ultimi 14 giorni) possibilità di controlli della temperatura corporea e divieto di accesso per lavoratori con temperatura superiore a 37,5 °C
I tuoi diritti : Queste attività sono soggette al rispetto delle norme sulla privacy, il datore di lavoro deve fornire l'informativa sul trattamento dei dati e astenersi da chiedere dati aggiuntivi (es. i nominativi dei contatti risultati positivi) Se rientri dopo un periodo di positività devi essere sottoposto a visita medica di rientro ⁵ . Se l'azienda non ha il medico competente perché già non soggetta a sorveglianza sanitaria deve dotarsi, anche temporaneamente, di un medico competente ⁶ .
Ricordati di Sottoporti alla misurazione della temperatura se attiva. Potrebbe essere richiesta una dichiarazione di assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al Covid-19. Il contatto con soggetti positivi può essere conosciuto con certezza dal lavoratore solo se si tratta di un congiunto ed è già scattato l'obbligo di "autodenuncia" al medico di base e di messa in "quarantena". Quindi ti viene chiesto esclusivamente se non sei in quarantena, se lo sei stato e sei uscito dalla "quarantena" come da disposizione ASL/ATS puoi dichiarare assenza di contatti. Se sei stato positivo devi presentare documentazione di "avvenuta negativizzazione" del tampone e chiedere la visita di "rientro da malattia".
Nota/consigli E' vietato registrare il dato acquisito della temperatura se non per documentare le ragioni del rifiuto di accesso al luogo di lavoro. L'emergenza non riduce i diritti alla privacy ed è mantenuto il divieto di accertamenti sanitari imposti dal datore di lavoro.

⁵ Circolare Ministero della Salute 14915 del 29.02.2020. La visita è dovuta anche se l'assenza è inferiore a 60 giorni.

⁶ Lo Statuto dei diritti dei lavoratori vieta (art. 5) *accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente* (al di fuori della sorveglianza sanitaria periodica definita dal Medico Competente).

Ulteriori misure di carattere sanitario (tamponi, esami serologiche) possono essere disposte solo dalla autorità sanitaria ⁷

Per ogni dubbio rivolgiti al Medico Competente soprattutto se soffri di altre patologie (situazione di “fragilità”)

ACCESSO DI SOGGETTI ESTERNI

Obbligo del datore di lavoro prevista dai protocolli :

Organizzare l'accesso e la permanenza di lavoratori esterni (fornitori, subappalti, clienti) in modo da evitare contatti ravvicinati con i lavoratori.

L'azienda committente deve informare l'impresa appaltatrice (e questa deve informare i suoi lavoratori) dei contenuti del protocollo aziendale, aggiuntivi alle regole di sicurezza già previste della normativa vigente (art 26 del dlgs 81/2008)

I tuoi diritti :

I lavoratori devono essere informati – anche mediante affissioni/depliant – delle disposizioni in atto.

Per i lavoratori di appalti all'interno del luogo di lavoro (manutentori, interventi edilizi, “cooperative”) doveva già essere in opera il documento di valutazione delle interferenze. In ogni caso è opportuno ricordare che i lavoratori esterni, anche autonomi, devono avere un tesserino con foto visibile con i dati personali e aziendali.

Ricordati di attuare le misure indicate dal protocollo aziendale per i rapporti con esterni/appalti.

Note/consigli

Pretendi indicazioni scritte.

Rifiutati di lavorare con soggetti esterni per i quali non ti siano state date indicazioni o che non portano il tesserino o non hanno i dispositivi di protezione individuale, segnalando al RSL/RSPP.

MODALITA' DI PERMANENZA IN AZIENDA

Obbligo del datore di lavoro previsto dai protocolli :

Nell'ambito delle misure individuate dal Comitato aziendale occorre riorganizzare le postazioni di lavoro per evitare la vicinanza a meno di un metro tra lavoratori, verificare la possibilità di orari differenziati, mettere a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione e soluzioni igienizzanti. Stabilire la sospensione delle trasferte anche nazionali. Ridurre gli spostamenti interni, vietare riunioni “*in presenza*”, sospendere attività di formazione se non a distanza.

In caso di conoscenza di persone con sintomi (febbre e infezioni respiratorie) vi è l'obbligo di segnalazione alla autorità sanitaria e la verifica degli altri lavoratori con cui vi può essere stato un contatto sul lavoro.

I tuoi diritti :

La nuova organizzazione aziendale deve garantire il distanziamento, evitare assembramenti in entrata e uscita dal lavoro, negli spogliatoi e nei servizi di mensa.

⁷ Lo Statuto dei diritti dei lavoratori vieta (art. 5) *accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente* (al di fuori della sorveglianza sanitaria periodica definita dal Medico Competente)

Le misure di allontanamento eventuale devono essere stabilite dalla autorità sanitaria, non possono essere unilaterali da parte dell'azienda. Hai diritto a verificare le effettive disposizioni dell'autorità sanitaria.

Ricordati di attuare le misure indicate, se possibile incrementa le distanze a 2 metri. Non fermarti oltre lo stretto necessario negli spazi comuni (mense aziendali, aree fumatori, spogliatoi, distributori bevande) mantenendo 1 metro di distanza e l'uso dei DPI.

Non mangiare e non fumare sul luogo di lavoro (norma già esistente).

Se sei stato in contatto con una persona poi inviata in isolamento ti potrà essere chiesto di lasciare cautelativamente l'azienda.

Note/consigli

Pretendi indicazioni scritte, la distanza di sicurezza di distanziamento è di due metri. Il metro previsto da tutte le norme si basa sull'emissione di droplet (goccioline) dalle mucose di un possibile soggetto portatore di contagio (con o senza sintomi) ma in alcuni casi si è visto che il droplet può arrivare a 1,8 metri ed è ancora discussa la possibilità di percorsi maggiori grazie all'aerosol e una maggiore permanenza in aria in ambiente chiusi come pure attività particolari.

Se l'azienda chiede di lasciare l'attività perché si è stati in contatto con una persona con sintomi chiedere di avere documentazione o un contatto con l'autorità sanitaria (ASL/ATS) che ha disposto la misura

ATTIVITA' DI PULIZIA E SANIFICAZIONE

Obbligo del datore di lavoro previsto dai protocolli :

Prima della ripresa del lavoro occorre effettuare una sanificazione dei locali (l'obbligo vale per le aziende nelle "aree a maggiore endemia o nelle aziende ove si sono registrati casi sospetti di COVID-19"). La sanificazione consiste in una pulizia (con detergenti) seguita dalla applicazione di sostanze disinfettanti (almeno candeggina con cloro almeno allo 0,5 % o prodotti con alcool oltre il 70 %).⁸

Dopo la ripresa **va garantita la pulizia (detersione) giornaliera e la sanificazione periodica** anche di attrezzature (in particolare informatiche : touch screen, tastiere) come pure di spogliatoi, locali mensa, tastiere dei distributori di bevande/snack.

Vanno messi a disposizione dei lavoratori sostanze (es. alcoliche) per pulirsi le mani e igienizzare gli strumenti individuali.

Le attività di pulizia e sanificazione vanno programmate e documentate (registrazione), quelle di sanificazione vanno certificate da impresa di pulizia qualificata. Per essere completa la sanificazione viene svolta con prodotti contenenti biocidi (o presidi medico chirurgici) mediante sistemi come nebulizzazione, irrorazione, schiumatura. Sono utilizzabili anche i raggi U.V. (per strumenti) mentre l'ozono (anche quello prodotto sul posto) non è comprovato né riconosciuto come virucida.

I tuoi diritti :

L'obbligo di avere luoghi di lavoro puliti è già previsto dalle norme vigenti, le attività anticovid definiscono alcuni obblighi in modo più preciso e documentabile.

La periodicità è definita dal Comitato anti-covid aziendali pertanto RLS e rappresentanze devono avere modo di sostenere le proprie proposte e far verbalizzare se non si arriva a un accordo.

Ricordati di non utilizzare collettivamente strumenti, attrezzature e utensili portatili se non prima di una loro igienizzazione con soluzione alcolica.

⁸ Circolare del Ministero della Salute 5443 del 22.02.2020.

In caso di attività di sanificazione, per il tipo di sostanze utilizzate, non devi permanere nel luogo soggetto all'intervento. Solo gli operatori (impresa di pulizia) possono entrare con idonei DPI.

Note/consigli

Oltre al rilascio in ambiente tramite le goccioline (droplet) il contagio avviene mediante il contatto con superfici contaminate (il virus comunque si inattiva dopo uno o più giorni a seconda del materiale) pertanto occorre intervenire frequentemente con pulizia e periodicamente con sanificazione sulle superfici che vengono abitualmente toccate da più operatori.

Pretendi indicazioni scritte e una definizione della periodicità della sanificazione, segnala a RLS/RSPP se ritieni queste misure inadeguate nella situazione aziendale (maggiore frequenza, interventi particolari per alcuni locali e/o attrezzature).

I contenitori delle sostanze per la sanificazione e igienizzazione devono essere etichettate correttamente con i pittogrammi di rischio e la composizione.

Non mischiare prodotti diversi, rischi di provocare reazioni pericolose in particolare se contengono cloro. Se ritieni che gli operatori delle imprese di pulizia non operano correttamente o non utilizzano dispositivi di protezione individuale segnala al RLS/RSPP. Se puoi verifica le etichette sui prodotti utilizzati.

Pittogramma di sostanza con cloro (punto esclamativo) e di sostanza con alcool (infiammabile)



Le sostanze per la sanificazione e di maggiore pericolosità per l'uomo e l'ambiente possono avere i seguenti pittogrammi, queste sostanze vanno manipolate esclusivamente da persone esperte con dispositivi di protezione idonei











Se il prodotto ha questo pittogramma potrebbe essere a bassa pericolosità per l'uomo ma con effetti molto negativi per l'ambiente, occorre evitare che venga immesso negli scarichi o comunque smaltito in modo non controllato



MISURE IGIENICHE PERSONALI

Obbligo del datore di lavoro previsto dai protocolli : Definire le norme igieniche da rispettare in particolare per la detersione e igienizzazione delle mani e mettere a disposizione detergenti .
I tuoi diritti : Le norme previgenti già obbligavano il datore di lavoro a mettere a disposizione mezzi per detergersi e asciugarsi; ora i detergenti devono essere disponibili anche nei luoghi di lavoro e non solo nei bagni
Ricordati di pulirti le mani spesso, ogni volta che tocchi una superficie o un attrezzo e prima di toccare i dispositivi di protezione individuali
Note/consigli E' opportuno che i rubinetti dei bagni siano sostituiti con sistemi non manuali (apertura a gomito, con fotocellula o con comandi a pedale) per evitare di dover toccare il rubinetto dopo essersi lavati le mani.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Obbligo del datore di lavoro prevista dai protocolli : Nel caso di attività con lavoratori vicini a meno di un metro e comunque in tutti gli “ <i>spazi comuni</i> ” ⁹ vi è l’obbligo di fornitura di dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie (maschere respiratorie FFP2/FFP3), in caso di indisponibilità possono essere utilizzare le mascherine chirurgiche. Il protocollo aziendale deve “ <i>mappare</i> ” le diverse attività dell’impresa e definire i DPI idonei per ogni attività. ¹⁰ In relazione al tipo di attività possono essere richiesti ulteriori DPI (guanti, occhiali, indumenti).			
Mascherina chirurgica  Naso + bocca	Filtranti Facciali  Naso + bocca	Visiera  Occhi + naso + bocca	Occhiali  Occhi
Camice  Corpo	Grembiule  Corpo	Guanti  Mani	Cuffie  Testa + capelli

⁹ Aggiunto con il Protocollo tra le parti sociali del 24.04.2020.

¹⁰ Aggiunto con il Protocollo tra le parti sociali del 24.04.2020.

I tuoi diritti :

Avere a disposizione DPI idonei in numero adeguato.

Se oltre alla protezione da Covid il DPI serve per proteggere da rischi lavorativi (es. polvere) deve avere le corrispondenti prestazioni : essere certificato CE . Le protezioni solo per Covid non proteggono da altri rischi lavorativi. Solo le maschere respiratorie FFP2/FFP3 sono idonee, per esempio, per proteggere sia da polveri che da Covid. I guanti in lattice o nitrile possono non essere adeguati se occorre proteggere da rischi di taglio : indossa i guanti “anticovid” e poi il guanto da rischi meccanici e/o chimici.

Ricordati

Che i dispositivi di protezione individuale sono strettamente personali e non vanno scambiati tra colleghi, vanno tenuti in luoghi dedicati e personali.

Vanno indossati e usati correttamente, non tenerli sul collo, copri il naso, non usarli più volte (condizioni particolari per quelli lavabili, vedi i fogli informativi) : una mascherina chirurgica può essere utilizzata per un unico turno lavorativo, una maschera respiratoria CE può essere utilizzata per 16 ore.



Non toccare la maschera con le mani, se si bagna o si umidifica o si rompe va sostituita immediatamente.

Note/consigli

Soprattutto se i DPI non sono marcati CE (maschere FFP2/FFP3) o sono classificati presidi medico chirurgici (mascherine chirurgiche) chiedi o fai chiedere dal RLS la documentazione di “*deroga provvisoria*” ovvero il provvedimento rilasciato dall’INAIL o dall’Istituto Superiore di Sanità grazie ai quali possono essere commercializzate. Altrimenti chiedi la sostituzione perché in caso contrario non garantiscono un livello di protezione richiesto dai provvedimenti governativi e la loro produzione e commercializzazione è un abuso.

POSITIVITA' A COVID-19 = INFORTUNIO SUL LAVORO ?

L'esposizione ad agenti biologici infettanti presenti nei luoghi di lavoro o a cui i lavoratori possono essere esposti per motivi lavorativi è da tempo riconosciuto come infortunio o malattia sul lavoro. Nel caso del COVID-19 sia il DL 18/2020 che INAIL¹¹ riconoscono che dipendenti risultati positivi al test di conferma (tampone) sono ammessi alla tutela INAIL : **il medico accertatore (incluso quello di medicina generale, nel caso o il medico competente) ha l'obbligo di referto (certificato medico di infortunio) e il datore di lavoro è tenuto a inviare la denuncia di infortunio.**

La nota INAIL esplicita che tale “*copertura*” è riconosciuta “*d'ufficio*” (“*presunzione semplice di origine*”) per i lavoratori dipendenti dei servizi sanitario/amministrativo delle ASL e delle altre strutture sanitarie pubbliche o private assicurate con l'INAIL.

Alle attività sanitarie e socio-sanitarie vanno aggiunte quelle con costante contatto con il pubblico/utenza (front office, cassieri, addetti alle vendite, operatori tecnici degli ospedali, del trasporto infermi ecc). **In tutti gli altri casi l'INAIL effettuerà “l'accertamento medico-legale” ordinario per valutare la presenza di una causa lavorativa nell'infortunio. Quindi il riconoscimento non è scontato.**

Morale : se la positività al virus emerge dopo il ritorno al lavoro, anche nelle attività non sanitarie o a contatto con il pubblico, va richiesto al medico di redigere il certificato di infortunio e al datore di lavoro di inviare la denuncia ad INAIL. Va detto che vi possono essere difficoltà, in primo luogo il medico può rifiutarsi di redigere il certificato, in tal caso occorre insistere affinché il certificato di malattia evidenzi la possibile origine lavorativa della stessa, inoltre occorrerà insistere per ottenere un tampone che stabilisca inequivocamente la positività.

Nel caso di lavoratori “*lasciati a casa*” (in quarantena) perché vicini a un collega risultato positivo bisognerà insistere affinché nel certificato di malattia venga indicata la possibile origine professionale, occorrerà comunque un tampone positivo per poter sostenere le proprie ragioni nella procedura INAIL.

Come già detto solo l'autorità sanitaria può stabilire l'obbligo dell'abbandono del posto di lavoro per tale motivo, se il datore di lavoro è tenuto ad avvertire l'ASL/ATS della situazione, è il singolo lavoratore che deve attendersi (e attenersi) alle indicazioni del servizio sanitario pubblico.

¹¹ Nota interna INAIL del 17.03.2020 e circolare INAIL del 3.04.2020.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI :

sito di Medicina Democratica www.medicinademocratica.org

contatti mail : segreteria@medicinademocratica.org oppure



Osservatorio Coronavirus

Realizzato da Medicina Democratica in collaborazione con “37e2”

Responsabile: dott. Vittorio Agnoletto @VAgnoletto

Insieme a “37e2”, trasmissione di Radio Popolare dedicata alla salute, abbiamo dato vita all’«Osservatorio Coronavirus». Sarà uno spazio di raccolta e verifica delle informazioni sull’emergenza Covid-19, e un collettore di servizi e contatti utili. Di seguito le iniziative che sono già in corso:

Domenica, mercoledì e venerdì dalle 14,30 alle 15,00 diretta sulle pagine Facebook di Vittorio Agnoletto e di 37e2

Giovedì dalle 10,35 alle 11,30 in diretta su Radio Popolare “37e2” la trasmissione sulla salute. Tutti i giorni potete contattarci scrivendoci a 37e2@radiopopolare.it

Servizi forniti in collaborazione con altre associazioni/istituzioni:

Associazione Avvocati per Niente Onlus: servizi di consulenza legale inviare una mail a: info@avvocatiperniente.it (nell’oggetto indicare oltre al quesito “MD” o “37e2” così la vs mail verrà identificata immediatamente e girata agli esperti per le risposte)

Associazione InCerchio: servizio di informazione e orientamento legale sui temi delle agevolazioni sul lavoro ex art. 33 l. 104/1992 come estesi dal DL 18/2020, delle provvidenze economiche, dell’accertamento delle invalidità, della amministrazione di sostegno. Gli utenti potranno accedere al servizio in via ordinaria tramite posta elettronica, scrivendo a legale@associazioneincerchio.com, in caso di urgenza tramite chiamata al n. 340 3807239, in orari di ufficio, da lunedì a venerdì.

Sportello psicologico di ascolto e intervento per l’emergenza Covid-19, attivato dal Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “R. Massa” Università Bicocca, responsabile Prof. Guido Veronese. Email: emergenzapsicologicacovid19@unimib.it centralino pronto intervento tel.02 64484901 o dalle 9-12 14-18 tel 3347466236. Si può lasciare messaggio e si viene richiamati.

https://www.medicinademocratica.org/wp/?page_id=9549

Appendice : elenco (al 2 maggio 2020) dei protocolli condivisi tra le parti sociali

Generale : Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione dei virus Covid-19 negli ambienti di lavoro (14.03.2020, modificato e integrato il 24.04.2020).

Chimici - Distribuzione e vendita del gas: avviso comune per la gestione dell'emergenza Covid-19 e per l'adozione di misure preventive anticontagio, 27 marzo 2020.

Commercio: accordo quadro per l'applicazione del «Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione virus Covid- 19 negli ambienti di lavoro 14 marzo 2020» , 26 marzo 2020.

Servizi - Servizi socio-assistenziali, Uneba: accordo quadro, 25 marzo 2020.

Edilizia: protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del settore edile, 24 marzo 2020.

Pa – Ssn.: protocollo per la prevenzione e la sicurezza dei lavoratori della sanità, dei servizi socio sanitari e socio assistenziali in ordine all'emergenza sanitaria da «Covid-19», 24 marzo 2020.

Credito assicurazioni - Credito cooperativo: protocollo condiviso «Misure di prevenzione, contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 nella categoria del credito cooperativo, 24 marzo 2020».

Credito assicurazioni - Abi: integrazione al protocollo condiviso del 16 marzo 2020 recante «Misure di prevenzione, contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 nel settore bancario», 24 marzo 2020.

Credito-assicurazioni - Ania: «Protocollo condiviso sulle misure per la prevenzione, il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, 24 marzo 2020».

Servizi - Servizi ambientali: protocollo d'intesa «Misure preventive anticontagio Covid-19 - Indicazioni per la tutela della salute dei lavoratori negli ambienti di lavoro, 19 marzo 2020».

Trasporti - Trasporto e logistica: «Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid - 19 nel settore del trasporto e della logistica, marzo 2020».

Edilizia-Cantieri edili: «Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri edili, 19 marzo 2020».

Credit- Assicurazioni - Credito Abi: protocollo condiviso «Misure di prevenzione, contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 nel settore bancario, 16 marzo 2020».

Chimici - Vetro: «Avviso congiunto relativo all'attuazione delle misure urgenti di contenimento dal contagio di Covid-19 (D.P.C.M. 11 marzo 2020), 14 marzo 2020.

Chimici - Energia e petrolio: «Avviso comune per la gestione dell'emergenza Covid-19 e l'adozione di protocolli anticontagio, 13 marzo 2020».

Commercio: «Avviso comune sugli strumenti per la gestione della crisi derivante dalla diffusione del Covid-19, 12 marzo 2020».